

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2016, n. 30-3653

L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità". Approvazione dello Statuto dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", con la quale la Regione Piemonte definisce le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale, e con la quale, tra l'altro, individua il sistema regionale delle aree protette organizzando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela e affidando la gestione delle stesse a specifici enti strumentali di diritto pubblico, denominati enti di gestione;

vista la legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19", con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19/2009 e sono state, altresì, introdotte nuove disposizioni in materia di Sacri Monti;

in ragione di tale intervento normativo, sono confermate, all'art. 34, le riserve speciali dei sacri monti con i confini riportati in apposita cartografia allegata alla legge stessa ed è confermata la loro gestione in capo all'ente di gestione dei Sacri Monti, già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009;

considerato che, in ottemperanza al disposto del predetto art. 34 della l.r. 19/2015, l'ente di gestione dei Sacri Monti adotta lo statuto, che viene poi approvato e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale;

preso atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 23 della l.r. 19/2009 e s.m.i., al fine di garantire omogeneità di contenuto degli statuti degli enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 14-4593 del 24 settembre 2012, ha approvato uno schema quadro di statuto a cui gli enti sono tenuti ad adeguarsi, ferma restando la facoltà degli stessi di integrare la disciplina dello schema quadro qualora vi fosse la necessità di regolamentare aspetti del tutto peculiari caratterizzanti i singoli enti;

vista la deliberazione del Consiglio in data 11 luglio 2016, con la quale l'ente di gestione dei Sacri Monti ha adottato la propria carta statutaria;

preso atto del testo dello statuto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che il testo adottato dall'ente di gestione dei Sacri Monti è conforme allo schema quadro approvato dalla Giunta regionale, ai principi contenuti nella medesima DGR 14-4593 del 24 settembre 2012 ed altresì al testo della l.r. 19/2009 come modificata e integrata dalla l.r. 19/2015;

ravvisata pertanto la necessità di procedere all'approvazione dello stesso al fine di conferirgli esecutività ai sensi dell'art. 34 della l.r. 19/2015;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

di approvare e rendere così esecutivo, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19, lo Statuto dell'ente di gestione dei Sacri Monti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

STATUTO

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 Natura giuridica, sede e simbolo.....	2
Articolo 2 Competenza territoriale.....	2
Articolo 3 Finalità.....	2
Articolo 4 Rapporti con Enti proprietari delle riserve speciali	3
TITOLO II. ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE	3
Articolo 5 Organi dell'Ente.....	3
Articolo 6 Presidente.....	3
Articolo 7 Vicepresidente.....	4
Articolo 8 Consiglio.....	4
Articolo 9 Prima seduta del Consiglio.....	4
Articolo 10 Convocazione del Consiglio.....	5
Articolo 11 Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio.....	5
Articolo 12 Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio..	6
TITOLO III. PERSONALE DIPENDENTE	6
Articolo 13 Personale dell'Ente.....	6
Articolo 14 Direttore.....	7
TITOLO IV. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE	
Articolo 15 Altri strumenti di gestione e valorizzazione: il Centro di conservazione dei Sacri Monti, dei calvari e dei complessi devozionali europei e il Centro per la conservazione dei Sacri Monti.....	7
Articolo 16 Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.....	8
Articolo 17 Partecipazione e consultazione.....	8
Articolo 18 Pubblicità degli atti.....	9
TITOLO V. REVISIONE DELLO STATUTO	9
Articolo 19 Revisione dello Statuto.....	9

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Natura giuridica, sede e simbolo

1. L'Ente di gestione dei Sacri Monti, istituito dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di seguito per brevità denominato Ente, è ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ente ha sede legale ed amministrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea.
3. Le sedute del Consiglio dell'Ente si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19.
4. Il Consiglio può riunirsi, per scelta motivata, anche in sedi istituzionali diverse da quelle individuate al comma 3, purché pertinenti all'area territoriale di riferimento dell'Ente, come individuata all'articolo 2 del presente Statuto.
5. Il simbolo dell'Ente è formato dall'immagine scelta dal Consiglio dell'Ente e rappresentata secondo le indicazioni della Giunta regionale volte a garantire l'unitarietà dell'immagine e della comunicazione istituzionale.
6. L'uso e la riproduzione del nome e del simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Articolo 2

Competenza territoriale

1. L'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 34, comma 1 della L.R. 3 agosto 2015, ha competenza gestionale sul territorio delle seguenti aree protette la cui perimetrazione è riportata nelle cartografie allegate alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte
 - b) Riserva speciale del Sacro Monte di Crea
 - c) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola
 - d) Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa
 - e) Riserva speciale del Sacro Monte di Orta
 - f) Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa
 - g) Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo

Articolo 3

Finalità

- L'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, persegue le seguenti finalità:
- a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
 - b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
 - c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione

delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;

d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

L'Ente, **ai sensi dell'art. 41, comma 1 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19**, può acquisire risorse finanziarie derivanti da:

- 1) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
- 2) sponsorizzazioni **da parte** di soggetti privati;
- 3) redditi patrimoniali;
- 4) canoni di concessioni ed altri diritti;
- 5) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

Articolo 4

Rapporti con Enti proprietari delle riserve speciali

Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla medesima legge.

TITOLO II – ORGANI DELL'ENTE DI GESTIONE

Articolo 5

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;

Articolo 6

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento generale dell'Ente stesso ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I decreti sono sottoscritti dal Presidente previo parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore.

3. Il Presidente impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio, le specificazioni per l'azione amministrativa e la gestione, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio.

4. Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto all'Ente e al Presidente della Giunta regionale, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio **che ne prende atto** nella sua prima riunione utile.

5. Ai fini del comma 4 il Consiglio è convocato entro 15 giorni dalla data di ricezione

delle dimissioni da parte dell'Ente e si riunisce nei successivi 30 giorni.

Articolo 7

Vicepresidente

1. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta ed a votazione palese.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
3. Il Vicepresidente non è organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8

Consiglio

1. Il Consiglio emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. I poteri del Consiglio decaduto sono prorogati secondo i termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
3. Le dimissioni del Consigliere, presentate in forma scritta all'Ente, al Presidente della Giunta regionale e all'Ente che ha provveduto alla sua designazione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio **che ne prende atto** nella prima riunione utile.
4. Ferma restando la decadenza automatica dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive, i Consiglieri che non partecipano alla seduta di Consiglio sono tenuti a darne preventiva giustificazione per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio in avvio di seduta.
5. Il Presidente segnala all'Ente che ha provveduto alla relativa designazione i nominativi dei consiglieri risultati assenti ingiustificatamente a più di tre sedute consecutive del Consiglio entro 5 giorni dall'ultima seduta in cui si è verificata l'assenza ai fini della sostituzione del Consigliere decaduto dall'incarico.

Articolo 9

Prima seduta del Consigli

1. Il Presidente convoca la prima seduta del Consiglio entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine della maggioranza dei componenti, tramite avvisi di convocazione trasmessi almeno 10 giorni prima della seduta o trasmessi fino al giorno precedente la seduta ai Consiglieri la cui nomina sia pervenuta all'Ente dopo la scadenza del termine prima indicato.
2. Nella prima seduta, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede all'elezione del Vicepresidente.
3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del presente Statuto.

Articolo 10

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale per l'approvazione dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta in tal senso.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta si tiene entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e l'ordine del giorno contiene gli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.

4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è pubblicato all'Albo pretorio telematico dell'Ente ed è inviato ai membri del Consiglio nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo di telegramma, o tramite posta elettronica certificata, per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

5. L'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori da trattarsi nella seduta può essere autorizzata, all'inizio della seduta, dall'unanimità dei Consiglieri in carica.

6. Gli atti e le proposte di provvedimenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trasmessi ai Consiglieri per via informatica contestualmente alla convocazione o messi a disposizione dei medesimi presso la sede dell'Ente o la sezione dedicata del sito Internet dell'Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la seduta del Consiglio, salvi i casi di convocazione d'urgenza.

Articolo 11

Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione.

3. Non si computano per determinare la maggioranza di cui al comma 1 coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.

4. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente in qualità di segretario verbalizzante.

5. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di

Articolo 12

Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese, ad esclusione dei casi di votazione segreta previsti per legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo Statuto dell'Ente, le sue modificazioni e il Regolamento dell'area protetta.
3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. I Consiglieri non possono altresì partecipare alle deliberazioni concernenti interessi loro propri o interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero il conferimento di impieghi o incarichi ai medesimi.
4. I divieti di cui al comma 3 comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di detti affari.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta salva diversa previsione di legge.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell'Ente, che può farsi a tal fine coadiuvare da un dipendente dell'Ente appositamente individuato.
7. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e assiste il Presidente nelle adunanze stesse.
8. Il verbale, redatto dal Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta, riporta in forma sintetica l'esito della discussione dei punti all'ordine del giorno.
9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione.
10. Il verbale, di norma, è approvato nella seduta successiva.
11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente.
12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono vistate dal Direttore ai fini della regolarità amministrativa e contabile.

TITOLO III PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 13

Personale dell'Ente

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente si avvale di personale proprio, inquadrato nei ruoli e nella dotazione organica deliberati dalla Giunta regionale e posto alle dipendenze del Direttore.
2. Al personale dell'ente si applicano l'ordinamento ed il trattamento economico del personale regionale ai sensi delle leggi e dei contratti collettivi vigenti.

Articolo 14

Direttore

1. Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sovrintendere tutta l'attività dell'Ente, risponde direttamente agli organi di governo dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei decreti, esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione dell'Ente a lui espressamente demandato dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'Ente e la struttura gestionale e, nell'ambito degli indirizzi politici dettati dagli organi dell'Ente, svolge i propri compiti con autonomia gestionale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20 della L.R. 19/2009, al Direttore sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- a) è segretario del Consiglio; a tal fine partecipa con funzione consultiva alle riunioni dell'organo medesimo e ne sottoscrive i verbali con il Presidente; in caso di impedimento del direttore l'esercizio di tali funzioni può essere eccezionalmente delegato ad un funzionario dell'Ente;
- b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
- c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo, ripartendole tra le strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
- d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;
- e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'Ente.

Articolo 15

Altri strumenti di gestione e valorizzazione: il Centro di conservazione dei sacri monti, dei calvari e dei complessi devozionali europei e il Cento per la conservazione dei sacri monti

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti **ai sensi dell'articolo 38, comma 7 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19:**

- a) il Centro di documentazione dei Sacri Monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;
- b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:

- a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
- b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
- c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
- d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri

Monti che, per garantirne il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le

attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.

TITOLO IV

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 16

Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi

Per ciascun Sacro Monte, secondo i disposti dell'art. 38, comma 6 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del Sacro Monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.

Articolo 17

Partecipazione e consultazione

1. L'Ente promuove le più ampie forme di partecipazione e consultazione di cittadini, forze sociali, organizzazioni di categoria, enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e la tutela del proprio territorio.

2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati (popolazioni locali, categorie di operatori socio-economici e culturali) su specifici problemi.

3. Sono individuate come possibili forme di partecipazione popolare quelle previste dal

vigente Statuto della Regione Piemonte.

4. Al fine di agevolare l'esercizio delle forme di partecipazione di cui al presente articolo il Consiglio dell'Ente regola le forme organizzative per le relazioni con il pubblico, nonché i tempi e le relative procedure per garantire il funzionamento degli istituti della partecipazione.

Articolo 18

Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti l'Ente istituisce sul proprio sito informatico l'Albo pretorio telematico destinato alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti da leggi, da regolamenti e dal presente Statuto.

2. I decreti presidenziali, le deliberazioni consiliari e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'Albo pretorio telematico dell'Ente entro 10 giorni dalla loro adozione e per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti e degli avvisi di cui al comma 1.

4. Il Direttore provvede affinché gli atti siano pubblicati e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge.

6. L'elenco delle deliberazioni e dei decreti assunti dagli organi dell'Ente è trasmesso, per via telematica, entro dieci giorni dall'adozione, ai Comuni, alle Province, alle Unioni Montane ed alle Comunità collinari nel cui territorio è compresa l'area protetta.

7. L'Ente garantisce la pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa in tema di "Trasparenza amministrativa".

TITOLO V

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 19

Revisione dello Statuto

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 2.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.